

Transfer pricing trasparente con Masterfile e Documentazione Nazionale: aggiornata la struttura della documentazione “salva- sanzione” in caso di verifica del Fisco



Con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 360494, del 23 novembre 2020](#) aggiornate le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento e stabiliti i requisiti di idoneità della stessa, in funzione dell'accesso al regime di cui agli artt. 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471. Le disposizioni del nuovo provvedimento sostituiscono le indicazioni contenute nel [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 2010/137654, del 29 settembre 2010](#) e si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione.

Si ricorda che il richiamato, l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevede la **non applicazione della sanzione** di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, qualora il contribuente

adotti un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate. A tal fine, la documentazione così predisposta deve essere ritenuta idonea a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati. Con le stesse finalità di incremento della *Tax Compliance*, l'articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 prevede **la non applicazione della sanzione** di cui al comma 2 del medesimo articolo **in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento** praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle *royalties* e degli interessi passivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, **il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.**

Il nuovo provvedimento trae origine dal [Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018](#), recante: *«Linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento»*, il quale all'articolo 8 prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano aggiornate le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento e stabiliti i requisiti di idoneità della stessa, in funzione dell'accesso al regime di cui ai citati artt. 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.

471, *«fermo restando che»*: la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui fornisca agli organi di controllo le informazioni necessarie per una corretta analisi dei prezzi di trasferimento, a prescindere dalla scelta del metodo di valorizzazione delle operazioni controllate o dalla selezione dei soggetti o delle operazioni comparabili, e anche nel caso in cui contenga omissioni o inesattezze parziali che non pregiudicano l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 360494, del 23 novembre 2020](#), recante: *«Attuazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 2, comma 4- ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, e al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2018](#), recante le "Linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110 comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento"»*